

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 358 def. - SYN 362

Bruxelles, 18 novembre 1991

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi
per la riduzione, al fine dell'eliminazione dell'inquinamento
provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Il 18 aprile 1983, la Commissione, in conformità della direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti dell'industria del biossido di titanio⁽¹⁾ e in particolare dell'articolo 9, aveva presentato al Consiglio una proposta di direttiva, basata sugli articoli 100 e 235 del trattato CEE, che mirava ad armonizzare i programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio e a migliorare le condizioni di concorrenza in tale settore⁽²⁾.

La proposta è stata modificata nel 1984⁽³⁾, in conformità dell'articolo 149, secondo comma del trattato CEE ed in seguito è stata oggetto di molteplici discussioni in seno al Consiglio. In seguito all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, la Commissione ha modificato la base giuridica della sua proposta fondandola sull'articolo 100A del trattato CEE.

Nella riunione del 24 e 25 novembre 1988, il Consiglio ha tuttavia delineato un orientamento comune che tende a basare la futura direttiva sull'articolo 130S del trattato CEE. Malgrado il parere del Parlamento europeo che, consultato dal Consiglio su questa modifica, aveva giudicato adeguata la base giuridica proposta dalla Commissione, il Consiglio ha adottato la direttiva in questione basandola sull'articolo 130S.

Il 28 settembre 1989 la Commissione, ritenendo che l'articolo 100A costituisse la base giuridica adeguata per la direttiva 89/428/CEE⁽⁴⁾, ha introdotto, ai sensi dell'articolo 173, primo comma del trattato CEE, un ricorso per annullamento davanti alla Corte di giustizia.

(1) GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 19

(2) GU n. C 138 del 26.5.1983, pag. 5

(3) GU n. C 167 del 27.6.1984, pag. 9

(4) GU n. L 201 del 14.7.1989, pag. 56

Nella sua sentenza emessa in materia l'11 giugno 1991, la Corte ha ritenuto che la base giuridica da prendere in considerazione fosse l'articolo 100A del trattato Cee e ha annullato la direttiva 89/428/CEE⁽⁵⁾ per mancanza di base giuridica adeguata.

La sentenza di annullamento della Corte comporta rilevanti effetti giuridici. Infatti gli atti nazionali di attuazione della direttiva annullata 89/428/CEE sono stati privati del loro fondamento comunitario.

E' opportuno ricordare che gli Stati membri, in virtù dell'articolo 12 della direttiva annullata 89/428/CEE, avrebbero dovuto prendere le misure necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1989 e che, d'altra parte, l'attuazione comporta attualmente una quantità notevole di "acquis" in quegli Stati membri che hanno adempiuto ai loro obblighi in questo settore.

Tenuto conto del fatto che, all'infuori della base giuridica e delle disposizioni che prevedevano deroghe alla messa in applicazione della direttiva, le altre disposizioni perseguono l'obiettivo della direttiva, e cioè l'eliminazione degli squilibri nella concorrenza e la tutela dell'ambiente, la Commissione ritiene che nessuno Stato membro debba annullare le proprie misure di attuazione prese ai sensi della suddetta direttiva.

Infine l'articolo 176 del trattato CEE obbliga l'istituzione da cui emana l'atto annullato a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.

A tal fine, la Commissione sottopone attualmente al Consiglio e al Parlamento europeo una nuova proposta di direttiva in materia, basata sull'articolo 100A del trattato CEE.

(5) Sentenza dell'11.6.1991, causa C-300/89, Commissione-Parlamento europeo contro Consiglio (non ancora pubblicata).

Al fine di colmare il vuoto giuridico temporaneo dovuto alla sentenza di annullamento, la Commissione ritiene opportuno presentare nella sua nuova proposta, provvedimenti che garantiscano una continuità nella realizzazione materiale degli obiettivi della direttiva 89/428/CEE annullata. Naturalmente ciò non vale per la base giuridica e per le disposizioni della direttiva annullata che prevedevano deroghe ai termini della messa in applicazione, perché ciò sarebbe attualmente in contrasto con le prescrizioni dell'articolo 100A del trattato CEE.

Di conseguenza, la Commissione invita le altre istituzioni a prendere tutte le misure necessarie al fine di accelerare la procedura d'adozione in materia.

2. Base giuridica

La presente proposta di direttiva fissa le modalità di armonizzazione dei programmi di riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti dagli stabilimenti industriali esistenti nel settore di produzione del biossido di titanio, in conformità all'articolo 9 della direttiva 78/176/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Sebbene i programmi nazionali di riduzione dell'inquinamento in questo settore siano stati introdotti per motivi di tutela ambientale, la necessità di armonizzarli nasce dal bisogno di eliminare gli squilibri nella concorrenza causati dalle divergenze che esistono tra questi diversi programmi.

In effetti l'esistenza e/o il mantenimento di regole nazionali diverse applicabili a stabilimenti industriali concorrenti nel settore della produzione del biossido di titanio, comportano differenze economiche notevoli, in particolare negli investimenti che l'industria in questione è costretta a realizzare, che si ripercuotono sul costo del prodotto finale.

Ne conseguono anche livelli diversi di tutela ambientale nei vari Stati membri.

Per questi motivi l'armonizzazione di questi programmi è necessaria.

Ponendosi questo obiettivo, la presente proposta di direttiva è, in conformità alla motivazione data dalla Corte nella sentenza di annullamento citata, "in grado di contribuire alla realizzazione del mercato interno e rientra dunque nel campo di applicazione dell'articolo 100A".

Di conseguenza, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia emessa l'11 giugno 1991 nella causa C-300/89, la base giuridica della presente proposta di direttiva è l'articolo 100A del trattato CEE.

3. Contenuto della proposta di direttiva

La presente proposta di direttiva mantiene inalterate le disposizioni tecniche (divieto d'immersione e di scarico, valori limite) della direttiva annullata 89/428/CEE al fine di garantire una continuità nella realizzazione degli obiettivi di tutela dell'ambiente che sono stati fissati dal Consiglio nel 1989 in questo campo.

La Commissione ritiene che tale approccio sia corretto tenendo conto, da un lato, del lungo dibattito politico comunitario che ha preceduto l'adozione della direttiva 89/428/CEE annullata e, dall'altro, degli aspetti finanziari considerevoli legati agli investimenti che gli stabilimenti industriali interessati hanno già realizzato per impiegare i dispositivi di trattamento dei rifiuti di biossido di titanio più adeguati per conseguire gli obiettivi e rispettare i termini di attuazione della direttiva annullata 89/428/CEE.

Inoltre, l'attuale vuoto giuridico temporaneo, provocato dalla sentenza di annullamento citata, che potrebbe provocare effetti negativi sull'ambiente e sulle condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio, deve essere colmato rapidamente con l'adozione di una nuova direttiva che ristabilisca la situazione materiale creata nel 1989 in questo settore.

Tuttavia, essendo scaduti i termini di attuazione stabiliti dalla direttiva annullata 89/428/CEE, la presente proposta fissa nuove date-obiettivo in un prossimo futuro.

Il calendario proposto si basa sulle seguenti considerazioni:

- la parte più importante del dispositivo della direttiva annullata 89/428/CEE avrebbe dovuto ed è stato effettivamente attivato prima del 31.12.1989 e del 30.6.1990 in alcuni Stati membri (che non dovrebbero venire ulteriormente penalizzati rispetto agli altri Stati membri);
- la sicurezza giuridica comunitaria deve essere ristabilita in questo settore il più presto possibile.

I termini per la riduzione degli scarichi nell'ambiente idrico e quelli per la riduzione degli scarichi nell'atmosfera sono diversi.

A) Scarichi nell'ambiente idrico

Il calendario contenuto negli articoli 3,4,5 e 6 della presente proposta stabilisce le seguenti date:

- 31 gennaio 1993 (31.12.1989 nella direttiva 89/428/CEE annullata)

1. Divieto di immersione dei rifiuti (scarico in ambiente idrico da parte di navi o aeromobili di qualsiasi tipo) (art. 3).

2. Divieto di scaricare (non per immersione) in ambiente idrico rifiuti solidi e rifiuti fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato o al cloro (art. 4a-b).
3. Divieto di scaricare (non per immersione) in ambiente idrico rifiuti di trattamento provenienti da stabilimenti industriali già esistenti, che utilizzino il procedimento al solfato (art. 4a)
4. Data di entrata in vigore della riduzione a determinati valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto per i rifiuti debolmente acidi, i rifiuti di trattamento, e i rifiuti neutralizzati provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro (art. 5-b).
5. Data limite per la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri del programma di riduzione a determinati valori di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto per i rifiuti debolmente acidi ed i rifiuti neutralizzati provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato quando i suddetti Stati si trovano ad affrontare gravi difficoltà di carattere tecnico ed economico (art. 6).

- 31 dicembre 1993 (31.12.1992 nella direttiva 89/428/CEE annullata)

Data obiettivo per la riduzione a determinati valori di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto, per i rifiuti debolmente acidi ed i rifiuti neutralizzati provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzano il procedimento al solfato. (art. 5-a).

- 31 dicembre 1994 (idem direttiva 89/428/CEE annullata)

Scadenza della deroga alla data obiettivo per la riduzione a determinati valori di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto, per i rifiuti debolmente acidi ed i rifiuti neutralizzati (procedimento al solfato unicamente) (art. 6).

B) Scarichi nell'atmosfera

Il calendario risulta dall'articolo 8 della presente proposta:

- 31 gennaio 1993 (31.12.1989 nella direttiva 89/428/CEE annullata)

Data obiettivo per la riduzione a determinati valori degli scarichi di polvere e di cloro provenienti da stabilimenti già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro (art. 8b i)-ii).

- 31 dicembre 1993 (31.12.1990 nella direttiva 89/428/CEE annullata)

Data obiettivo per la riduzione a determinati valori dei rifiuti di polvere provenienti da stabilimenti già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato (art. 8a i).

- 1° gennaio 1995 (idem nella direttiva 89/428/CEE annullata)

Data obiettivo per la riduzione a determinati valori dei rifiuti di SO₂ provenienti dalla digestione e dalla calcinazione nella produzione del biossido di titanio proveniente dagli stabilimenti già esistenti che utilizzano il procedimento al solfato (art. 8a ii).

Le possibilità per gli Stati membri di soprassedere all'applicazione di alcune disposizioni, in particolare quelle relative agli scarichi in ambiente idrico previste dagli articoli 5 e 7.2 della direttiva 89/428/CEE annullata non sono state mantenute nella presente proposta perché non hanno più motivo di essere.

In virtù di tali articoli, gli Stati membri avevano facoltà di rinviare al 31 dicembre 1992 al più tardi la data di applicazione di cui agli articoli 3 e 6b della direttiva 89/428/CEE e quella di cui all'articolo 4 (per la quale un rinvio supplementare di 6 mesi poteva essere accordato dalla Commissione) a condizione che gli Stati membri interessati avessero presentato alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 1989, un efficace programma di riduzione.

Dal momento che nessuno Stato membro ha utilizzato la possibilità di deroga nei termini stipulati nella vecchia direttiva, e che inoltre 11 Stati membri avevano dichiarato di non voler utilizzare tale deroga, non c'è motivo oggi di mantenere tali disposizioni.

Al contrario, la deroga di cui all'articolo 7.1 della direttiva 89/428/CEE viene mantenuta nell'articolo 6 della presente proposta.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi
per la riduzione, al fine dell'eliminazione dell'inquinamento
provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che la direttiva 89/428/CEE del Consiglio, del 21 giugno
1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi di riduzione,
al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti
dell'industria del biossido di titanio⁽⁴⁾ è stata annullata dalla Corte di
Giustizia con sentenza dell'11 giugno 1991⁽⁵⁾ per mancanza di adeguata
base giuridica;

considerando che il vuoto giuridico causato dall'annullamento della
direttiva potrebbe provocare effetti negativi sull'ambiente e sulle
condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di
titanio, e che è opportuno ripristinare la situazione materiale creata
dalla direttiva 89/428/CEE annullata;

(1) GU n.

(2) GU n.

(3) GU n.

(4) GU n. L 201 del 14.7.1989, pag.56.

(5) Sentenza dell'11.6.1991, causa C 300/89, Commissione c/ Consiglio,
non ancora pubblicata nella Raccolta.

considerando che la presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le norme nazionali relative alle condizioni di produzione del biossido di titanio al fine di eliminare gli squilibri nella concorrenza che esistono tra i vari produttori del settore e di garantire un elevato livello di tutela ambientale;

considerando che, nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti alla data del 20 febbraio 1978, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (6), modificata da ultimo dalla direttiva 83/29/CEE(7), in particolare all'articolo 9, programmi per la riduzione progressiva, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti;

considerando che tali programmi fissano obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento provocato dai rifiuti liquidi, solidi e gassosi, da conseguire per il 1° luglio 1987; che tali programmi devono essere trasmessi alla Commissione per consentirle di presentare al Consiglio proposte intese ad armonizzare detti programmi per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento al fine della sua eliminazione ed a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore dell'industria del biossido di titanio;

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico, occorre vietare l'immersione dei rifiuti e gli scarichi di determinati rifiuti, in particolare dei rifiuti solidi e fortemente acidi nonché ridurre progressivamente gli scarichi di altri rifiuti, in particolare dei rifiuti leggermente acidi e dei rifiuti neutralizzati;

considerando che gli stabilimenti industriali già esistenti devono utilizzare, per il trattamento dei rifiuti, dispositivi adeguati che permettano di conseguire gli obiettivi fissati nei termini stabiliti;

(6) GU n. L 54 del 25.2.1978, pag 19.

(7) GU n. L 32 del 3.2.1983, pag. 28.

considerando che per quanto riguarda gli scarichi leggermente acidi e gli scarichi neutralizzati provenienti da determinati stabilimenti, l'installazione di tali dispositivi può dar luogo a gravi difficoltà di carattere tecnico ed economico; che occorre quindi permettere agli Stati membri di rinviare l'applicazione delle diverse disposizioni, a condizione che sia stabilito e presentato alla Commissione un programma efficace di riduzione dell'inquinamento; che, qualora gli Stati membri incontrino tali specifiche difficoltà, la Commissione deve poter prorogare i termini relativi;

considerando che, per quanto concerne gli scarichi di determinati rifiuti, gli Stati membri devono poter applicare obiettivi di qualità stabiliti in modo che i loro effetti siano equivalenti sotto tutti i riguardi, a quelli ottenuti con i valori limite; che tale equivalenza deve essere dimostrata in un programma da presentare alla Commissione;

considerando che, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/427/CEE⁽⁹⁾ e dalla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali⁽¹⁰⁾, è opportuno proteggere la qualità dell'atmosfera fissando i limiti di emissione per gli scarichi gassosi provenienti dall'industria del biossido di titanio;

considerando che, per verificare l'efficace applicazione delle misure, gli Stati membri devono procedere a controlli in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento;

considerando che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio devono essere evitati o riutilizzati, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile, e che tali rifiuti vanno riutilizzati o eliminati senza danno per la salute umana e l'ambiente,

(8) GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30.

(9) GU n. L 201 del 17.7.1989, pag. 53.

(10) GU n. L 188 del 16.7.1984, pag. 20.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 78/176/CEE, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio.

Articolo 2

Al fini della presente direttiva:

a) nel caso di procedimento al solfato, sono:

- "rifiuti solidi":

- i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione;

- il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$);

- "rifiuti fortemente acidi":

- le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanio. Se tali acque madri sono miscelate con rifiuti leggermente acidi che contengono complessivamente più dello 0,5% di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti⁽¹¹⁾, l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido;

(11) Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero.

- "rifiuti di trattamento":

- i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

- "rifiuti leggermente acidi":

- le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5% o meno di acido solforico libero;

- "rifiuti neutralizzati":

- i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurre l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

- "polveri":

- le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale e di pigmento;

- "SO_x":

- l'anidride solforosa e solforica gassosa liberata nelle varie fasi dei procedimenti di fabbricazione e di trattamento interno dei rifiuti, compresi gli acidi vescicolari;

b) nel caso di procedimento al cloro, sono:

- "rifiuti solidi":
 - i residui insolubili di minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione;
 - i cloruri metallici e idrossidi metallici (sostanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;
 - residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;
- "rifiuti fortemente acidi":
 - i rifiuti contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico libero e vari metalli pesanti⁽¹²⁾;
- "rifiuti di trattamento":
 - i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;
- "rifiuti leggermente acidi":
 - le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5% o meno di acido cloridrico libero;

(12) Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero.

- "rifiuti neutralizzati":

- I liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurre l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

- "polveri":

le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale, di pigmento e di coke;

- "cloro":

il cloro gassoso liberato nelle varie fasi del procedimento di fabbricazione;

c) nel caso di procedimento al solfato o al cloro, è:

- "immersione"

qualsiasi eliminazione deliberata nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali o in alto mare, di sostanze e di materiali da parte di navi o di aeromobili⁽¹³⁾.

2. I termini definiti nella direttiva 78/176/CEE hanno lo stesso significato ai sensi della presente direttiva.

Articolo 3

L'immersione di tutti i rifiuti solidi, fortemente acidi, di trattamento, leggermente acidi o neutralizzati di cui all'articolo 2 è vietata alla data del 31 gennaio 1993.

(13) Per navi o aeromobili si intendono imbarcazioni marittime e veicoli aerei di qualsiasi tipo. Questi termini comprendono i veicoli a cuscino d'aria, i veicoli galleggianti, semoventi o meno, e le piattaforme fisse o galleggianti.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali e in alto mare siano vietati:

- a) per quanto riguarda i rifiuti solidi, i rifiuti fortemente acidi e i rifiuti di trattamento provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

- alla data del 31 gennaio 1993, in tutte le acque citate;

- b) per quanto riguarda i rifiuti solidi ed i rifiuti fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

- alla data del 31 gennaio 1993, in tutte le acque citate.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

- i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 31 dicembre 1993, in tutte le acque, ad un valore non superiore a 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO_4 contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici);

b) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

- I rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati, sono ridotti, entro il 31 gennaio 1993, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici):

130 kg se si utilizza rutilio naturale;

228 kg se si utilizza rutilio sintetico;

450 kg se si utilizza "slag".

Nel caso di stabilimenti che utilizzino più di un tipo di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

Articolo 6

Salvo il caso delle acque superficiali interne, gli Stati membri possono rinviare non oltre il 31 dicembre 1994 la data limite di cui all'articolo 5, lettera a), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione un efficace programma di riduzione dello scarico dei rifiuti in questione entro il 31 gennaio 1993. Tale programma consentirà di raggiungere alla data indicata il seguente valore limite per tonnellata di biossido di titanio prodotto:

- rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 800 kg, al 31 dicembre 1994.

Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione è informata di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 5, gli Stati membri possono ricorrere ad obiettivi di qualità, con adeguati valori limite, applicati in modo che i loro effetti sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta contro le distorsioni della concorrenza siano equivalenti a quelli dei valori limite stabiliti nella presente direttiva.
2. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ad obiettivi di qualità, presenta alla Commissione un programma⁽¹⁴⁾ in cui dimostri che le misure in questione consentono di ottenere effetti, in termini di tutela dell'ambiente e di lotta contro le distorsioni della concorrenza, equivalenti a quelli dei valori limite alle date in cui tali valori vengono applicati conformemente all'articolo 5.

Il programma è sottoposto alla Commissione almeno sei mesi prima che lo Stato membro proponga di applicare gli obiettivi di qualità.

La valutazione del programma è effettuata dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 78/176/CEE.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi nell'atmosfera siano ridotti conformemente alle seguenti disposizioni:
 - a) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

(14) Tali informazioni devono essere fornite nel contesto dell'art. 14 della direttiva 78/176/CEE o indipendentemente da esso, qualora le circostanze lo esigano.

- i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm³(15) per le fonti più importanti e non superiore a 150mg/Nm³(15)4) per tutte le altre fonti(16);
 - ii) per quanto riguarda l'SO_x proveniente dalla digestione e dalla calcinazione nella produzione del biossido di titanio, gli scarichi sono ridotti entro il 1° gennaio 1995 ad un valore non superiore a 10 kg di SO₂ equivalente per tonnellata di biossido di titanio prodotto;
 - iii) gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire l'emissione di acidi vescicolari;
 - iv) gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi non devono scaricare più di 500 mg/Nm³ SO_x calcolati come SO₂ equivalente(17);
 - v) gli impianti per l'arrostimento dei sali risultanti dal trattamento dei rifiuti dovranno utilizzare la migliore tecnologia disponibile che non richieda costi eccessivi per ridurre le emissioni SO_x;
- b) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:
- i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 gennaio 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm³(15) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm³(15) per tutte le altre fonti (16).

(15) Metro cubo ad una temperatura di 273 K e ad una pressione di 101,3 KPa.

(16) Gli Stati membri comunicano alla Commissione le fonti minori di cui non tengono conto nel loro calcolo.

(17) Per i nuovi processi di concentrazione la Commissione può convenire un valore diverso qualora gli Stati membri possano dimostrare la non disponibilità di tecnologie per raggiungere questo standard.

ii) per quanto riguarda il cloro, gli scarichi sono ridotti entro il 31 gennaio 1993 ad una concentrazione media giornaliera non superiore a 5 mg/Nm³(18), e comunque in ogni momento non superiore a 40 mg/Nm³.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 80/779/CEE.

3. La procedura di controllo delle misurazioni di riferimento degli scarichi di SO_x nell'atmosfera è esposta in allegato.

Articolo 9

I valori e le riduzioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 sono controllati dagli Stati membri in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento.

Articolo 10

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio e in particolare quelli di cui è vietato lo scarico o l'immersione nelle acque o lo scarico nell'atmosfera:

- siano evitati o riutilizzati, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile;
- siano riutilizzati o smaltiti senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente.

Lo stesso vale per i rifiuti provenienti dal reimpiego o dal trattamento di tali rifiuti.

(18) Si considera che questi valori corrispondano ad un massimo di 6 g per tonnellata di biossido di titanio prodotto.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

ALLEGATO

**Procedura di controllo delle misurazioni di riferimento
per gli effluenti gassosi di SO_x**

Le quantità di SO₂, di SO₃ e di acidi vescicolari espresse in SO₂ equivalente scaricate dagli impianti specifici vengono calcolate tenendo conto del volume di gas scaricato durante le operazioni specifiche e del tenore medio di SO₂-SO₃ misurato nello stesso intervallo di tempo. Le determinazioni della portata e del tenore di SO₂-SO₃ devono essere effettuate nelle stesse condizioni di temperatura e di umidità.

ISSN 0254-1505

COM(91) 358 def.

DOCUMENTI

IT

14

N. di catalogo : CB-CO-91-503-IT-C

ISBN 92-77-77467-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo